

Il presente Statuto è da considerarsi parte integrante dell'atto costitutivo del 16/09/1998 redatto dal Notaio Luigi Mazzola Panciera di Zoppola Bona registrato al n. 36517 di Rep n-n. 4712 di raccolta

ABMB Associazione Bande Musicali Bresciane

C.F. 03473980179

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione non riconosciuta, Ente di Terzo Settore denominata:

"ABMB Associazione Bande Musicali Bresciane – Ente di Terzo Settore" in breve **"ABMB-ETS"**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, garantisce i diritti inviolabili della persona, la democrazia della struttura, pari opportunità di genere, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione utilizza quale denominazione **"ABMB Associazione Bande Musicali Bresciane – Ente di Terzo Settore"**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente all'avvenuta iscrizione al Registro Nazionale del terzo settore (RUNTS) nella sezione 6 altri enti del terzo settore, utilizzerà quale denominazione **"ABMB Associazione Bande Musicali Bresciane – Ente di Terzo Settore"** o E.T.S., tale qualifica sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Associazione è la prima associazione Bresciana che si è costituita associando altre organizzazioni bandistiche operanti in Brescia e provincia, senza averne coscienza ha costituito la "prima rete a livello provinciale" sulla spinta di richiesta mutuo aiuto, per la soluzione di bisogni comuni espressa da alcuni presidenti di enti di varie dimensioni che avevano a cuore lo sviluppo di organizzazioni bandistiche. Era il **15 Dicembre del 1996** quando iniziò l'avventura dell'associazione delle bande musicali bresciane: un gruppo di amici presidenti o maestri facenti parte delle bande bresciane erano stati interpellati dalla provincia e comune di Brescia per organizzare il primo concertone di Natale in piazza con 20 bande. Questo fu l'inizio della nostra associazione! Da quel momento abbiamo cominciato a fare i primi sondaggi e riunioni nelle varie zone della provincia, il risultato fu soddisfacente e il lavoro incominciò con la collaborazione della Provincia di Brescia. Trovate le prime 23 Bande Musicali a sostegno dell'iniziativa, il gruppo fondatore di dodici persone e trovato il notaio disponibile, il 16 Settembre 1998 si costituì l'associazione bande musicali bresciane, con la volontà dei fondatori di essere di supporto e unione per le bande musicali che volessero iscriversi all'associazione e tuttora in attività.

L'associazione ha sede in Brescia in Via Musei 32. È conferita al Consiglio Direttivo dell'Associazione la facoltà di deliberare lo spostamento della sede e di istituire altre sedi operative secondarie in Italia o all'estero, senza necessità di modifiche statutarie, con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La sua durata è illimitata nel tempo, in connessione al perpetuarsi degli scopi.

L'Associazione, con delibera dell'Assemblea, potrà aderire ad altre Associazioni ed Enti, quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini sociali. Il Presidente del Consiglio Direttivo è delegato ad aderire in nome e per conto dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 2 – LOGO

Il logo dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto. L'Associazione è unica titolare del logo e di ogni altro segno distintivo dell'Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo. L'individuazione grafica dello stesso, le modalità di utilizzo e la sua tutela sono previste nel regolamento generale dell'Associazione.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

L'Associazione perseguirà i seguenti obiettivi:

- favorire lo sviluppo di organizzazioni bandistiche e musicali in genere;
- far conoscere la esclusiva e peculiare natura amatoriale delle Bande e dei gruppi associati
- curare la formazione ed educazione musicale dei giovani, agevolandone, anche finanziariamente gli studi;
- rappresentare anche unitariamente gli associati nei confronti della Pubblica Amministrazione in genere, e privati, proponendosi nelle iniziative di primo interlocutore a difesa dell'immagine delle Bande e organizzazioni associate.

Nel contesto delle finalità di cui al precedente comma, si propone in particolare di promuovere e favorire la diffusione della cultura musicale e bandistica favorendo lo sviluppo di organizzazioni bandistiche e musicali in genere, (ad esempio gruppi corali, folcloristici), curando la formazione e l'educazione musicale dei giovani, rappresentando unitariamente gli associati nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei privati proponendosi anche quale interlocutore a difesa degli interessi e dell'immagine delle Bande e organizzazioni musicali associate.

L'Associazione intende, altresì, far conoscere l'esclusiva e peculiare natura amatoriale delle Bande e dei gruppi associati curandone i collegamenti con gli enti pubblici e privati e con organizzazioni musicali, analoghe o affini, esistenti in Italia e all'estero, realizzando utili scambi culturali e associativi e procurandosi i mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all'espletamento delle sue funzioni.

Nel perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi l'Associazione intende operare, in particolare, sul territorio lombardo

potendo, altresì, perseguire le proprie finalità ed attività anche in ambito nazionale e internazionale.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'associazione intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere e/o organizzare, attraverso gli associati, manifestazioni e/o concerti di solidarietà e verso terzi meno abbienti, aventi scopi sociali ed umanitari;
- organizzare anche in collaborazione con altri organismi riunioni, congressi, concorsi, rassegne, raduni e manifestazioni nell'interesse degli associati ed in particolare la promozione e/o la realizzazione dell'attività concertistica;
- Organizzare iniziative culturali sperimentali, concerti, spettacoli musicali e teatrali, proiezioni cinematografiche, seminari esperienziali.
- Trasmettere, ampliare e rendere fruibile la conoscenza delle composizioni musicali di compositori di varie epoche.
- Favorire la collaborazione fra le bande associate e gli enti pubblici, quali assessorati della Provincia, del Comune di Brescia, la regione Lombardia e qualsiasi altro Comune ed Ente pubblico territoriale nell'organizzazione di raduni bandistici e concerti.
- Promuovere scambi nel campo della cultura, della scienza, delle arti e delle attività sociali mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi ed associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi. Negli ambiti specifici, s'impegna a sollecitare una cooperazione tecnica, scientifica, economica, culturale, artistica di comune interesse;
- Ideare e promuovere concorsi e premi dedicati e tematici.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- istituire corsi di formazione e specializzazione per le organizzazioni associate, aperti anche ad altri soggetti interessati all'attività musicale;
- Partecipazione a progetti studio con enti/scuole/universitari.

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore. mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- assistenza, formazione e informazione in ambito artistico e in relazione alla corretta gestione della vita associativa degli enti Associati;
- istituire sedi decentrate al fine di poter meglio gestire l'esistenza e l'attività economico organizzativa dei gruppi associati, secondo le modalità organizzative ed operative contenute in un apposito Regolamento;
- curare la pubblicazione di bollettini, circolari, riviste, periodici, libri e stampati in genere attinenti l'attività svolta e/o da svolgere;
- Attività di monitoraggio del comparto amatoriale bandistico, in stretta collaborazione con le bande associate nella Provincia di Brescia e con le bande Associate al Tavolo Permanente.
- provvedere all'assistenza degli associati nelle pratiche amministrative. Trasmettere tutte le necessarie informazioni in merito ai bandi e alle sovvenzioni pubbliche, nonché alla normativa in materia di buone prassi di gestione delle associazioni bandistiche e musicali;
- ampliare l'informazione verso associati per favorire la conoscenza di nuove forme di reperimento fondi;
- costituire apposite sezioni di associati in relazione allo svolgimento di attività musicali differenziate (es. bande musicali, gruppi corali ecc.);
- svolgere o promuovere ogni altra attività in linea con le proprie finalità sociali e culturali, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge soprattutto nel campo della sensibilizzazione musicale, della formazione e della qualificazione.
- Mantenere un legame diretto con la cittadinanza tramite il proprio sito web ed integrando altre modalità di interazione e d'informazione;
- Collaborare in rete con Associazioni ed Enti pubblici e privati, presenti nel territorio che condividano gli scopi e le finalità;
- Attivare servizi rivolti a tutti gli associati aderenti, al fine di generare economia di scala alle bande, a titolo semplificativo il servizio di copertura assicurativa.
- L'Associazione prediligerà le attività svolte in rete, collaborando con le Amministrazioni locali, regionali, nazionali, Unione Europea, scuole di ogni ordine e grado, cooperative, fondazioni e associazioni. L'associazione opera in stretto legame con il Tavolo permanente delle Associazioni Bandistiche italiane. L'Associazione potrà partecipare a gare d'appalto e/o bandi indetti da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche tramite A.T.S. (associazione temporanea di scopo) per lo svolgimento delle attività previste nel presente
- L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, anche attraverso campagne digitali di crowdfunding o libere donazioni on line.

Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.117/17, l'Associazione potrà organizzare raccolte fondi volte a finanziare e realizzare le attività generali e sollecitare la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione qualora lo ritenesse utile per raggiungere gli obiettivi sociali e realizzare le proprie attività potrà avvalersi dei sostegni finanziari e delle facilitazioni previsti dagli artt. 69-70-71-72-73 del D.Lgs.117/17 e successive modifiche.

ARTICOLO 5 – ASSOCIATI

Il numero dei soci è illimitato, possono far parte dell'Associazione tutti i complessi bandistici, Enti e organizzazioni musicali o culturali e le persone fisiche che intendono associarsi. Gli enti giuridici, gli enti non a scopo di lucro e gli enti del terzo settore saranno associati nel limite previsto dalla legge e saranno rappresentati dai rispettivi Presidenti.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio, previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Tutti gli associati hanno diritto di voto purché siano in regola con il pagamento della quota sociale. La quota associativa non può essere ceduta né per atto tra vivi né per successione a causa di morte. In caso di recesso il socio non ha diritto al rimborso della quota.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ARTICOLO 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Coloro che desiderano acquisire la qualità di associati ordinari devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo dell'Associazione, compilando apposito modulo di adesione, e specificando:
 - i dati identificativi del proprio rappresentante legale;
 - i dati identificativi dell'Associazione allegando i documenti relativi alla stessa, ovvero l'atto costitutivo, copia dello statuto e il verbale di nomina dell'organo amministrativo in carica;
 - i dati personali richiesti, se trattasi di persona fisica;
2. Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Ai fini dell'ammissione, il nuovo associato ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo della quota associativa annuale e comunicare il puntuale aggiornamento in merito a variazioni intervenute dopo l'iscrizione.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Ad ogni ente o persona fisica aderente ad ABMB viene rilasciata una ricevuta con il codice identificativo, che documenta l'adesione all'Associazione. La ricevuta, che documenta l'adesione all'Associazione, può essere rilasciata anche ai singoli associati degli enti aderenti.
6. È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per tutti gli associati diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
7. L'iscrizione viene rinnovata all'inizio dell'anno sociale secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale determina anche la quota di iscrizione. In assenza di rideterminazione della quota associativa, si applica quella dell'anno precedente.
8. Tutte le quote associative periodicamente versate dagli associati sono intransmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate in tutte le occasioni ove ciò si renda necessario;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- accedere ai libri sociali, ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato presenta espressa richiesta motivata di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione, o altro luogo concordato, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- frequentare i locali e partecipare alle attività promosse dall'Associazione, nelle forme e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

- essere coperti con polizza assicurativa individuale RC e infortunistica per la partecipazione alle attività promosse dall'Associazione, mediante le forme assicurative adottate dall'Associazione anche attraverso le Istituzioni a cui la stessa è affiliata.

Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione, gli associati delle associazioni aderenti all'Associazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il buon nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - osservare quanto previsto dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - corrispondere la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità.
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 Approva il bilancio
 Delibera la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
 Approva il regolamento dei lavori assembleari
 Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione
 Delibera sugli altri atti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'esercizio di tutti i diritti e l'assoggettamento agli obblighi sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

ARTICOLO 8 – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

- La qualità di associato si perde per:
 - recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - mancato pagamento della quota associativa, dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il mancato pagamento entro 90 (novanta) giorni dal termine comunicato comporta la decadenza dalla qualità di associato il quale può presentare una nuova domanda di ammissione, ai sensi del precedente art.6
- L'associato può essere escluso dall'Associazione per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
 - mancato adempimento, senza giustificati motivi, degli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.
 - Abuso del nome dell'Associazione o messa in atto di comportamento che reca danno al prestigio dell'Associazione o che ne perturba gravemente le iniziative.
- Spetta al Consiglio Direttivo, constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, ne legittimino l'esclusione ed a provvedere in conseguenza nell'interesse dell'associazione, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti. Contro il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo, che deve essere comunicato per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione, l'associato escluso può appellarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri se nominato
- L'istanza di appello dell'associato escluso viene inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento che la presenta al Collegio dei Probiviri se nominato il quale delibera sulla stessa entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento garantendo all'appellante il diritto al contraddittorio. Fino alla data di svolgimento dell'appello presso il Collegio dei Probiviri l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso ma può comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.
- Ogni associato può recedere, senza oneri, dall'associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, PEC o qualsiasi altra modalità telematica atta a dare prova dell'avvenuta ricezione; tale recesso ha decorrenza una volta giunto a conoscenza del Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
- L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 9 – VOLONTARI, ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale potendosi avvalere dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro regolarmente vidimato: i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- Deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, con i criteri di cui all'art. 17 commi 3 e 4 del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni.

ARTICOLO 10 PERSONALE RETRIBUITO

Il consiglio Direttivo può, se ritiene opportuno per lo svolgimento delle funzioni e per meglio realizzare le finalità dell'Associazione, avvalersi di soggetti tecnici esterni, professionisti e lavoratori autonomi. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/17. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento dell'organizzazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 11 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito secondo quanto previsto nell'atto costitutivo e potrà essere incrementato:
 - a. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
 - c. da donazioni, legati, lasciti. Le donazioni saranno accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari saranno accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera anche le modalità di utilizzo di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
 2. Le risorse economiche con cui provvedere al perseguimento delle finalità, attività ed, in generale, alla gestione dell'Associazione sono costituite da:
 - a. rendite derivanti dal proprio patrimonio;
 - b. donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
 - c. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi, ricevute anche attraverso campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi;
 - d. eventuali entrate derivanti dalle attività di interesse generale o dalle attività diverse;
 - e. contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
 - f. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - g. quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme, in quanto applicabili.
- Durante la vita dell'Associazione gli utili, gli avanzi di gestione, nonché fondi, le riserve o il capitale sociale non verranno distribuiti tra i soci, nemmeno in forma indiretta od in qualsiasi caso di scioglimento individuale del rapporto individuale del rapporto associativo salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente ed il Vice-Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno;
 - e. il Collegio dei Proibiviri.
2. L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno.
3. I componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati (fondatori e ordinari) in regola con il versamento della quota associativa.
2. L'associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. Sono ammesse sino a due deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo

3. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire agli associati per iscritto attraverso lettera o e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. In caso di necessità ed urgenza l'OdG potrà essere integrato sino a 48 (quarantotto) ore prima con ulteriore invio dello stesso agli associati.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario a ciò appositamente nominato.
9. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione viene sospeso il collegamento, l'Assemblea è dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione restano valide. Le assemblee potranno essere gestite anche su piattaforme che rispettino le buone pratiche europee, che consentano di registrare ingressi ed uscite, verificare e gestire le deleghe, attivare meccanismi di voto coerenti, basati su processi autorizzati controllati.
10. L'esercizio di tutti i diritti spetta all'associato sin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
11. Nel caso di minori associati il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Sino al raggiungimento della maggiore età il diritto di voto viene attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
12. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti o su esplicita richiesta del Consiglio direttivo e approvazione della maggioranza dei presenti in Assemblea. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Le votazioni potranno essere svolte mediante assemblee digitali utilizzando e dichiarando a verbale la piattaforma usata.

ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA. COMPETENZE

1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e le deliberazioni vincolano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.
2. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
- a. l'approvazione delle linee generali programmatiche dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b. l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo, sia sotto l'aspetto economico che finanziario, accompagnato da una relazione esplicativa sulla gestione ed il bilancio preventivo, accompagnato da una relazione programmatica
 - c. l'approvazione del bilancio sociale, se previsto per legge o comunque predisposto;
 - d. la determinazione del numero, l'elezione e l'eventuale revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
 - e. la nomina e l'eventuale revoca dei componenti degli altri organi sociali, secondo le previsioni di legge e le indicazioni contenute in apposito regolamento;
 - f. l'approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - g. deliberare in merito ad ogni altra deliberazione ad essa riservata dalla legge e/o dal presente Statuto.
3. L'Assemblea straordinaria delibera in merito:
- a. alle modificazioni del presente Statuto;
 - b. alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
 - c. allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina del liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio residuo.

ARTICOLO 15 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Hanno diritto di voto gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati, purché siano in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.
2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati e le

deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza dei voti degli intervenuti.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
3. L'assemblea straordinaria si esprime in merito alle questioni di cui all'art. 14, co. 3 del presente statuto.
4. Per modificare lo statuto ed approvare le operazioni straordinarie occorrono, in ogni caso, il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
6. Il verbale di ogni assemblea viene redatto dal segretario, di volta in volta nominato, e firmato dallo stesso e dal Presidente, viene conservato agli atti. Il libro verbale delle adunanze delle Assemblee è conservato presso la sede sociale.

ARTICOLO 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è affidato il compito di realizzare gli scopi sociali. Esso è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e rimane in carica per 3 (tre) anni, scadendo con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio del suo mandato.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 cod. civ.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) a 13 (tredici) membri, la cui maggioranza è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. L'assemblea, in sede di elezione, stabilisce il numero e nomina i membri del Consiglio, i quali sono rieleggibili, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e in apposito regolamento.
4. Una volta eletti, i membri del Consiglio, nella prima riunione utile, provvedono all'elezione del Presidente e del Vice Presidente e del Segretario, a maggioranza. Gli amministratori eletti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne iscrizione al RUNTS, precisando a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. In caso di recesso, decesso o revoca di uno o più componenti che non superino la metà degli amministratori in carica, l'organo di amministrazione potrà provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato.
6. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo l'Assemblea, convocata dal Presidente o da uno qualsiasi dei Consiglieri rimasti, dovrà procedere a nuove elezioni nel più breve tempo possibile ed entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di individuare le iniziative da assumere ed i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi sociali per la gestione complessiva dell'Associazione.
2. Tutte le deliberazioni a carattere economico del Consiglio Direttivo devono trovare adeguata copertura finanziaria.
3. Spettano al Consiglio Direttivo, in particolare, i seguenti compiti:
 - a. adottare ogni decisione necessaria per attuare le deliberazioni assembleari;
 - b. redigere ed approvare annualmente il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione esplicativa di gestione sulla gestione consuntiva. Bilancio previsionale, accompagnato da una relazione programmatica, da sottoporre per l'approvazione finale all'Assemblea dei soci;
 - c. curare la tenuta dei libri sociali;
 - d. nominare e revocare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e. convocare l'Assemblea dei soci;
 - f. determinare la quota associativa annuale;
 - g. deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - h. assegnare incarichi operativi a soci, con spiccate capacità organizzative e/o competenti in alcuni specifici settori. Nelle sue funzioni il Consiglio Direttivo potrà istituire con propria delibera altri comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sarà disciplinato da apposito Regolamento. I responsabili se non soci, potranno partecipare come specialisti alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ma

senza diritto di voto.

- i. redigere e proporre regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (organo sovrano);
- j. approvare la stipula di convenzioni e/o accordi di collaborazione con altri organismi o enti;
- k. formulare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l. porre in essere ogni altra attività e adottare ogni decisione finalizzata al perseguimento delle finalità associative, secondo gli indirizzi statutari e dell'Assemblea dei soci.
- m. Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.
- Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ARTICOLO 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un 1/3 (un terzo) dei consiglieri e dagli organi di controllo o di revisione.
- Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito ai Consiglieri, e per conoscenza agli Organi di controllo o di revisione, a mezzo lettera raccomandata, fax o mezzo telematico (mail) che dia conferma di avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima.
- L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. I consiglieri possono far inserire all'ordine del giorno, particolari argomenti con richiesta scritta.
- Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
- I componenti del Consiglio Direttivo, che per comprovate ragioni non possono partecipare alla riunione, sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta al Presidente.
- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo fra cui il Presidente o, in sua assenza, il vice-Presidente. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.
- Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a 3 (tre) riunioni del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
- Le votazioni avvengono: per alzata di mano o per appello nominale. Qualora si debba deliberare in merito a singole persone, le votazioni si svolgono sempre a scrutinio segreto.
- In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, con le medesime modalità previste per l'Assemblea.
- Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto il quale, una volta approvato, viene firmato dal Presidente e dal Segretario nominato per la riunione.

ARTICOLO 19 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

- Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Assemblea e viene nominato dal Consiglio stesso al proprio interno. La carica di Presidente e Vice Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione, oltre che dall'Assemblea.
- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.
- Il Presidente ha la firma sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Al Presidente spettano, a titolo esemplificativo, i seguenti compiti:
 - a. sovrintendere ed essere organo di impulso dell'intera gestione dell'Associazione;
 - b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
 - c. dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - d. mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
 - e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico dell'Associazione;
 - f. curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
 - g. convocare almeno una volta all'anno la riunione per discutere i problemi associativi o per altre decisioni e per approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

4. Il Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo Presidente eletto entro trenta giorni dalle nuove elezioni. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
5. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni o altro motivo, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni scegliendolo tra i membri in carica dello stesso Consiglio.
6. Il mandato del Presidente neo-eletto dura fino al termine previsto per la durata ordinaria prevista per il Consiglio in carica.
7. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Egli sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, con gli stessi poteri e con le stesse funzioni. In caso di assenza od impedimento anche del Vice Presidente, il consigliere più anziano di età sostituisce il Presidente.

ARTICOLO 20 – ORGANO DI CONTROLLO

E' nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs.117/17 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere agli atti di ispezione e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Articolo 21 - REVISIONE DEI CONTI

L'organo di revisione dei conti è nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/17. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 22 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea potrà provvedere all'elezione del Collegio dei Probiviri quale organo di garanzia interno, in numero da uno a tre membri, scelti anche fra i Soci, in possesso di comprovato equilibrio di giudizio ed obiettività nelle valutazioni sui fatti personali e collettivi inerenti il comportamento degli associati tra loro e nei confronti dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione; i suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico è incompatibile con la carica di Consigliere Direttivo. I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea ma non hanno diritto di voto se non sono Soci.

ARTICOLO 23 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo predisposto, entro 31 dicembre dell'anno in corso; entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione, esplicativa della gestione redatta a cura degli amministratori, che illustra l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione dell'Associazione. Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione programmatica.
4. Ai sensi dell'art. 48, co. 3 del Codice del Terzo Settore, il bilancio di cui agli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore di competenza.
5. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 24 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 - d) eventuali altri libri che tengano traccia delle decisioni di ulteriori organi sociali

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.

ARTICOLO 26 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione intende iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli artt.45 e seguenti del D.Lgs.117/2017 e s.m.i., nella sezione 6 (altri enti) tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'art.48 del medesimo, nonché la propria natura di Ente non commerciale per le finalità di cui anche all'art.83. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi del registro.

ARTICOLO 27 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera, altresì, sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 28 - RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.Lgs.117/2017 e s.m.i., in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non previsto e riconducibile al D.Lgs.117/2017 e s.m.i., al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Alla data di approvazione del presente statuto redatto a recepimento della comunicazione del RUNTS di Brescia pervenuta tramite PEC il 05/05/2026 quale richiesta di integrazione allo statuto precedente. L'associazione ha presentato la richiesta d'iscrizione in data 11/3/2026 codice pratica 2 TSFO-01_002440268, pertanto richiede la registrazione dell'atto in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi art. 82 c. 5 del D.lgs 117/2017 e l'esenzione dell'imposta di registro previsto dall'art. 82 c. 3 dello stesso decreto.

Il presente atto è
delegato dall'atto n. 1106/2026
il 06/06/2026
al n. 361, serie 3

GM